

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Decreto Omnibus

Fusioni

transfrontaliere,
presidi anti abuso
per le perdite finali

Stefano Grilli

— a pag. 21

Nelle fusioni transfrontaliere riconosciute le perdite finali



I valori devono essere rideterminati secondo le regole fiscali italiane con un onere di compliance significativo

Decreto Omnibus

Introdotta una disciplina coerente con le sentenze dei giudici del Lussemburgo

Il controllo rilevante è quello dell'articolo 2359 del Codice civile

A cura di

Stefano Grilli

Con il decreto Omnibus, Dlgs 148/2026 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026), il legislatore introduce nell'ordinamento tributario nazionale una disciplina organica per riconoscimento e utilizzo delle perdite estere definitive (final losses) nell'ambito di operazioni di fusione transfrontaliera. Si modifica l'articolo 181 del Tuir e, in parallelo, l'articolo 191 del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (Dlgs 19 giugno 2026, n. 117), inserendo in entrambi i testi i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. La norma recepisce i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dalla storica sentenza Marks & Spencer (C-446/03).

Un elemento di rilievo è la duplice collocazione della disciplina: l'articolo 10 interviene contestualmente sull'articolo 181 del Tuir vigente e sull'articolo 191 del Dlgs 117/2026. Il contenuto dei nuovi commi è in so-

stanza identico nei due testi, a conferma della continuità normativa nel passaggio tra i due impianti codicistici tributari, garantendo piena operatività della disciplina sia nel regime transitorio sia a regime.

La società "trasferente" le perdite deve essere residente in uno Stato Ue o See con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di effettivo scambio di informazioni; la società "ricevente" è fiscalmente residente in Italia ed è la società risultante dalla fusione o la società incorporante. La riportabilità delle perdite è subordinata alla ricorrenza del controllo nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono formate e alla data di efficacia della fusione.

Il controllo rilevante è quello ex articolo 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, del Codice civile, vale a dire il controllo di diritto (maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria) e il controllo contrattuale; sono escluse le forme di controllo meramente di fatto non fondate su vincoli contrattuali. Le configurazioni ammesse riguardano i casi in cui una partecipante controlla l'altra o tutte sono controllate dallo stesso soggetto. Il comma 1-quater estende l'applicazione della disciplina alle società partecipate estere prive dell'assemblea ordinaria dei soci, per le quali, il requisito partecipativo è fissato in una quota superiore al 50% del patrimonio o del capitale, calcolata tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La ratio è circoscrivere il beneficio ai gruppi preesistenti e stabili, impedendo fusioni strutturate artificialmente al solo scopo di acquisire perdite fiscali altrui.

Affinché la perdita sia definitiva (final loss), devono ricorrere due condizioni: la cessazione dell'attivi-

tà con dismissione degli asset e l'inutilizzabilità giuridica delle perdite nello Stato estero. In base alla prima, la società estera deve aver cessato la propria attività economica e alienato o comunque dismesso tutti i beni relativi all'impresa. Non è sufficiente una mera riduzione dell'attività o una situazione di difficoltà economica: occorre una cessazione totale e definitiva. La seconda condizione richiede che la perdita non risulti utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione dei propri redditi presenti o passati, da altre entità del gruppo localizzate nello stesso Stato (ad esempio in un consolidato fiscale locale), dalla partecipata stessa o da altri soggetti del gruppo per gli esercizi futuri o da un terzo cui la partecipata sia stata ceduta. Si tratta di una definizione rigorosa e coerente con la giurisprudenza della Corte Ue.

Le perdite della società estera devono essere rideterminate secondo le regole fiscali italiane, con un onere di compliance significativo: il contribuente dovrà "tradurre" fiscalmente i risultati esteri applicando le norme italiane sul reddito d'impresa (ammortamenti, svalutazioni, deduzioni) ai dati contabili esteri. La relazione illustrativa stima che l'80% delle perdite di bilancio si traduca in perdite fiscali compensabili, in base al rapporto tra perdite fiscali e perdite di bilancio



delle società di capitali italiane.

L'articolo 10 recepisce fedelmente i principi della giurisprudenza europea sulle perdite finali, introducendo al contempo adeguati presidi anti-abuso. Per i gruppi societari transfrontalieri con strutture in crisi o in liquidazione in altri Paesi Ue/See, la norma apre uno strumento concreto di recupero fiscale, seppur circoscritto a ipotesi di perdita oggettivamente e definitivamente inutilizzabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA